

Sen 2 al

DGBIC - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore

Da: DGBIC - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore <dg-bic@beniculturali.it>
Inviato: giovedì 19 marzo 2020 10:28
A: 'PASSARELLI PAOLA'; 'Dott.ssa Angela Benintende'
Oggetto: I: Schema di Decreto sulla Copia Privata - Position Paper ANDEC e ASSOROLOGI
Allegati: ANDEC-ASSOROLOGI Position paper Copia Privata 2020.pdf
Priorità: Alta




Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Direzione generale biblioteche e diritto d'autore

Segreteria del Direttore Generale

Via Michele Mercati, 4 - 00197 ROMA
Tel. +39 063216779 +39 063221207
Fax +39 063216437



Da: Segreteria ANDEC [mailto:segreteria@andec.it]
Inviato: giovedì 19 marzo 2020 09:51
A: gabinetto@beniculturali.it; dg-bic@beniculturali.it
Cc: maurizio.iorio@andec.it; 'Andrea Arnaldi' <andrea.arnaldi@andec.it>
Oggetto: Schema di Decreto sulla Copia Privata - Position Paper ANDEC e ASSOROLOGI
Priorità: Alta

Con riferimento alla Comunicazione dell'Ufficio di Gabinetto di codesto Ministero 7870 del 17 marzo 2020 in materia di "Aggiornamento dell'equo compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi recanti opere protette dal diritto d'autore", si trasmette in allegato il documento elaborato congiuntamente dalle Associazioni ANDEC e ASSOROLOGI, aderenti al Sistema Confcommercio in rappresentanza delle imprese di importazione, produzione, filiali di case estere rispettivamente di Elettronica di Consumo e di Orologeria.

Confidiamo sull'attenta considerazione delle osservazioni contenute nel documento e con riserva di fornire ulteriori contributi al confronto in atto si porgono i migliori saluti.

Andrea Arnaldi
Segretario



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPORTATORI
E IMPORTATORI DI OROLOGERIA E ELETTRONICA DI CONSUMO

ANDEC



ANDEC

ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

ASSOROLOGI

Position paper ANDEC - ASSOROLOGI
“Determinazione del compenso per la
riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi”

Schema di Decreto Ministeriale 2020

*ANDEC - Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile - è
l'Organizzazione imprenditoriale aderente al **Sistema Confcommercio** di
rappresentanza delle aziende importatrici, titolari di brand, filiali di case estere
dei prodotti di elettronica civile con particolare riguardo al mercato
dell'elettronica di consumo*

*ASSOROLOGI - Associazione Italiana Produttori e Importatori di Orologeria - è
l'Organizzazione imprenditoriale aderente al **Sistema Confcommercio** di
rappresentanza dei produttori italiani, importatori, titolari di brand, filiali di
case estere di Orologi*

www.andec.it – www.assorologi.it

20/2/2020



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

ASSOROLOGI

A) Premessa

Lo schema di Decreto Ministeriale elaborato dal MIBACT per la determinazione del compenso per la cosiddetta "Copia Privata" si pone in continuità con la serie di provvedimenti che lo hanno preceduto e quindi, partendo dall'assunto che la "copia privata" rappresenti un fenomeno reale e diffuso, si occupa di rimodulare la misura dei compensi e di aggiornare la tipologia di prodotti da assoggettare a compenso.

La normativa sulla copia privata è stata introdotta in Italia con la legge n. 93 del 5 febbraio 1992 (e poi completamente riveduta con il D. lgs. n. 68 del 9 aprile 2003) con lo scopo di compensare gli autori delle opere audio o video potenzialmente oggetto di copia ad uso personale da parte degli acquirenti di un originale. La pratica della copia privata rappresentava effettivamente, allora, una realtà assai diffusa resa possibile dalla commercializzazione di apparecchi e supporti destinati principalmente a questo scopo.

A trent'anni di distanza, ci troviamo di fronte ad una realtà concreta, dal punto di vista delle tecnologie disponibili e dei comportamenti degli utenti, completamente diversa e, anzi, radicalmente trasformata a tal punto che l'assunto da cui prende le mosse lo schema di Decreto in questione deve ritenersi totalmente superato e non più aderente al reale.

Nell'anno 2020, grazie all'enorme sviluppo tecnologico, alla diffusione delle piattaforme streaming ed ai mutati atteggiamenti del consumatore, praticamente nessuno genera "copie" permanenti di opere tutelate dal diritto d'autore.

La fruizione di opere audio/video avviene infatti per lo più attraverso canali streaming, accedendo ai quali l'utente, in forma gratuita o a pagamento, acquista il pieno diritto a fruire dell'opera stessa. Altro discorso, del tutto differente e che non può in alcun modo essere ricondotto nell'alveo di questa normativa e dello schema di Decreto in esame, è quello del fenomeno criminale della pirateria: l'accesso a opere protette dal diritto d'autore in modo illegale, attraverso canali che violano i diritti di autori ed esecutori, rappresenta un crimine che deve essere prevenuto e perseguito, ma che mai, in alcun modo, si può ipotizzare di "compensare" attraverso il sistema della copia privata.

Queste considerazioni, più volte e da più parti, anche in sede parlamentare, espresse, argomentate e ribadite, dovrebbero suggerire una radicale modifica dell'attuale impianto normativo.

Adeguare la legge che disciplina una determinata materia alla realtà effettiva che si è trasformata nel corso del tempo è infatti un dovere irrinunciabile per il legislatore e di riflesso anche per chi è chiamato ad implementare fattualmente la normativa.

Lo schema di Decreto si prefigge invece la mera reiterazione di una misura anacronistica finalizzata essenzialmente alla preservazione di un "gettito" da spartire e questa discutibile finalità di "cassa" viene conseguita colpendo molti apparecchi e supporti che nulla hanno a che fare con la produzione di copie di opere protette dal diritto d'autore, sulla base di una presunzione d'uso contraria al buon senso ed alla realtà dei fatti.

B) Aree critiche

1. Decoder (art. 2 lett. f dell'Allegato Tecnico)

Rispetto al precedente Decreto 20 giugno 2014, i "Decoder" non dotati di hard disk interno, ma semplicemente muniti della funzione PVR Ready ("Personal Video Recording Ready") non sono più considerati apparecchi polifunzionali di registrazione, ma vengono assoggettati a compenso in misura fissa pari a 4 euro al pezzo, la medesima misura prevista per gli apparecchi TV.

La funzione PVR Ready è una porta USB che permette all'utente di salvare esclusivamente su un supporto di memoria esterno già di per sé assoggettato a compenso per copia privata un determinato evento televisivo.



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

ASSOROLOGI

La individuazione di un compenso in misura fissa (per di più la medesima misura prevista per i televisori) rappresenta una forzatura inaccettabile ed illogica.

Basti pensare all'incidenza percentuale di tale compenso rispetto al costo di produzione ed al prezzo di vendita dell'apparecchio: un apparecchio TV LED avente un prezzo medio di circa 340 euro pagherebbe lo stesso compenso di un decoder di prima fascia il cui prezzo al pubblico oscilla tra i 20 ed i 30 euro. Considerando il costo industriale ed i margini di importatore e distributore, oltre all'incidenza dell'IVA, ne consegue che un prodotto che costa circa 15 euro sarebbe gravato da un compenso di 4 euro pari al 26%.

Per di più, il decreto non prevede alcun periodo temporale utile allo smaltimento dei decoder presenti nei magazzini dei produttori/importatori sui quali sarebbe impossibile rivedere i prezzi di vendita per adeguarli immediatamente a questo aggravio imprevisto.

2. Apparecchi polifunzionali (art. 2 lett. e dell'Allegato Tecnico)

Lo schema di Decreto si limita a ripetere la formula utilizzata dal legislatore nell'art. 71-septies della legge 22.4.1941 n. 633, secondo cui per gli apparecchi polifunzionali il compenso si calcola "sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione".

Si tratta di una locuzione generica e astratta, incomprensibile nel suo significato sul piano dell'attuazione pratica e quindi sostanzialmente inapplicabile se non con un margine di fantasia e discrezionalità intollerabili.

Questo ostacolo è stato in passato risolto attraverso Protocolli applicativi siglati da SIAE e dalle maggiori Associazioni imprenditoriali coinvolte, i quali avevano individuato criteri di calcolo oggettivi che, partendo dal prezzo di cessione dell'apparecchio polifunzionale, ne determinavano la riduzione in misura proporzionale al numero di funzioni supportate, ai fini dall'applicazione dell'aliquota del 5%.

3. Smartphone (art. 2 lett. n dell'Allegato Tecnico)

La nuova tabella prevista dallo schema di Decreto apporta piccole diminuzioni sugli apparecchi dotati di memoria bassa (inferiori a 16 GB) oramai ai margini del mercato, mentre incrementa sensibilmente il prelievo sulle memorie maggiori, fino ai 6,90 euro dovuti su apparecchi con oltre 128 GB di memoria.

Il Decreto presume che all'incremento della memoria corrisponda un maggior ricorso alla copia privata, ma con ogni evidenza non è così: gli smartphone di nuova generazione implementano una pluralità di funzioni e di applicazioni sempre nuove e bisognose di maggiore memoria ed inoltre i sistemi operativi necessari per governare il funzionamento dell'apparecchio assorbono parte significativa della memoria stessa. La memoria "libera", effettivamente utilizzabile dall'utente, è principalmente dedicata alla funzione fotocamera/videocamera ad uso personale, del tutto estranea alla copia di opere protette dal diritto d'autore.

Occorre qui ribadire, infine, quanto espresso in Premessa: la fruizione di file audio/video attraverso questi apparecchi è resa possibile grazie all'accesso a piattaforme legali già assoggettate al pagamento dei diritti d'autore.

4. Computer (art. 2 lett. o dell'Allegato Tecnico)

I Computer, senza alcuna distinzione di prezzo o di capacità di memoria, passano da 5 a 6,90 euro di compenso in misura fissa. Come già osservato circa l'aumento di memoria degli smartphone, non vi è alcuna ragione "tecnica" per incrementare la misura del compenso se non la ricerca di maggior gettito.



ANDEC

ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

ASSOROLOGI

5. Smartwatch (art. 2 lett. p dell'Allegato Tecnico)

Entrano in gioco per la prima volta i cosiddetti "dispositivi indossabili" tipo Smartwatch e Fitness tracker.

Gli smartwatch sono apparecchi ideati per dialogare con lo smartphone e fornire "servizi" aggiuntivi rispetto all'indicazione dell'ora, soprattutto legati al monitoraggio dello stato di salute ed alla gestione delle telefonate, della messaggistica e della posta elettronica.

La presenza di una eventuale funzione di ascolto di file audio è resa possibile dalla connessione con lo smartphone associato e rappresenta una modalità d'uso del tutto marginale di questo tipo di apparecchi, per cui valgono qui le considerazioni svolte al punto 3.

6. Uso Professionale (art. 2 e 3 dello schema di Decreto)

Lo schema di decreto individua un criterio di esenzione "generale" (art. 2 comma 1) nella sussistenza di «*uso manifestamente estraneo alla copia privata [...] ivi incluso l'uso esclusivamente professionale*» di apparecchi e supporti idonei alla registrazione. Successivamente (comma 2) elenca in via non esclusiva alcune fattispecie di esenzione.

Sul piano meramente formale, osserviamo che sarebbe più chiaro parlare di "uso oggettivamente estraneo alla copia privata" piuttosto che "manifestamente" (non ha cioè rilievo la percezione esterna immediata, ma l'oggettività dello scopo e quindi dell'utilizzo del prodotto).

Si rileva poi una pericolosa confusione di ruoli sul piano dell'operatività. Infatti, riteniamo che il MIBACT debba assumere a pieno titolo il ruolo di soggetto organizzatore e disciplinatore della materia, in quanto Autorità *super partes* e di garanzia. SIAE, che è soggetto deputato alla riscossione del compenso ed ha quindi interessi diretti, non può avere che un ruolo meramente esecutivo e non deve avere la potestà di adottare alcuna misura o modalità che non sia, appunto, meramente esecutiva rispetto alle decisioni di merito assunte in sede ministeriale.

C) Considerazioni conclusive

Il mantenimento del sistema così com'è adesso, risulta penalizzante per le imprese italiane che operano nella legalità, le quali continueranno a subire la concorrenza sleale di coloro che evadono gli obblighi di legge, con particolare riguardo agli operatori esteri che gestiscono vendite on line. Il compenso per copia privata è applicato in modo del tutto disomogeneo nei diversi Paesi e molti di questi adottano compensi più bassi rispetto a quelli previsti per l'Italia: per il consumatore italiano sarà sufficiente acquistare all'estero per evitare questo maggior costo ed il canale e-commerce gestito da operatori esteri spregiudicati e difficilmente controllabili continuerà a trarne il massimo beneficio, a svantaggio delle imprese italiane.

ANDEC e ASSOROLOGI ritengono infine che non sia giusto scaricare sui settori dell'elettronica di consumo, dell'ICT e dell'Orologeria gli oneri destinati a finanziare la SIAE e (parzialmente) i produttori dei contenuti: in questo modo si penalizza in misura sproporzionata un mercato per compensarne un altro, per di più in uno scenario economico non certo positivo.

Milano, 20 febbraio 2020